II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DIRETTIVA 92/69/CEE DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1992

recante diciassettesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose [1], modificato da ultimo dalla direttiva 92/32/CEE [2], in particolare gli articoli 28 e 29,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 67/548/CEE e l'articolo 3 della direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi [3], modificata da ultimo dalla direttiva 90/492/CEE della Commissione [4], stabiliscono che le proprietà fisico-chimiche, la tossicità e l'ecotossicità delle sostanze e dei preparati sono determinate conformemente ai metodi previsti all'allegato V della direttiva 67/548/CEE;

considerando che il testo dell'allegato V della direttiva 67/548/CEE è attualmente pubblicato in due parti, di cui una costituisce l'allegato della direttiva 84/449/CEE della Commissione [5] e l'altra l'allegato della direttiva 88/302/CEE della Commissione [6];

considerando che, per tener conto degli sviluppi tecnici, è necessario rivedere i metodi di prova riportati nell'allegato della direttiva 84/449/CEE;

considerando che, per tener conto degli sviluppi tecnici, è necessario rivedere il metodo di prova per il saggio di inibizione della crescita algale, riportato nell'allegato della direttiva 88/302/CEE e contemporaneamente includere questo metodo nell'allegato della direttiva 84/449/CEE;

considerando l'opportunità di ridurre al minimo il numero di animali utilizzati a fini sperimentali, conformemente al disposto della direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici [7];

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi di sostanze e preparati pericolosi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 84/449/CEE è sostituito dall'allegato della presente direttiva.

(1) GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 154 del 5. 6. 1992, pag. 1.
(3) GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 14.
(4) GU n. L 275 del 5. 10. 1990, pag. 35.
(5) GU n. L 251 del 19. 9. 1984, pag. 1.
(6) GU n. L 133 del 30. 5. 1988, pag. 1 e GU n. L 136 del 2. 6. 1988, pag. 20.
(7) GU n. L 358 del 18. 12. 1986, pag. 1.

Articolo 2

Il metodo di saggio di inibizione della crescita algale riportato nell'allegato della direttiva 88/302/CEE è annullato.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore entro il 30 ottobre 1993 le disposizioni legislative, regolamentari e amministative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.

Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

ALLEGATO

Questo allegato sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. L 383 A.

(Vedi annuncio in terza pagina di copertina della presente Gazzetta ufficiale)